



COMUNE DI LACONI

PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n° 18 del 24.06.2021

Oggetto: Disciplina degli orari per le attività accessorie di intrattenimento dei pubblici esercizi e disposizioni inerenti il rispetto della quiete pubblica

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico delle attività di intrattenimento (svolte sotto forma, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di karaoke, diffusione a mezzo di impianti stereo, posizionamento di apparecchi televisivi, juke-box, esibizione di piccoli gruppi musicali) quali attività accessorie organizzate dai titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale;

Riconosciuto che tali forme di intrattenimento contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, nonché offrono ai giovani possibilità di svago all'interno dei confini comunali;

Considerato altresì che tali attività, per loro natura, possono però costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree circostanti interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario provvedere a contemperare le legittime esigenze delle diverse parti in causa, ossia la possibilità, per i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di organizzare attività secondarie di carattere accessorio rispetto all'attività principale, al fine di promuovere la propria attività e attrarre la clientela e, di contro, il diritto al riposo ed alla quiete nelle ore notturne per i cittadini, in particolare quelli che abitano nelle immediate vicinanze;

Rilevato sulla base delle segnalazioni dei cittadini, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica, anche a causa della liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura dei pubblici esercizi e di altre attività produttive;

Preso atto che le segnalazioni di disagio, inevitabilmente, aumentano sia di numero che di intensità, nel periodo estivo;

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne, derivanti in particolare da emissioni sonore, tenendo tuttavia presenti anche le esigenze dei gestori dei pubblici esercizi e dell'utenza;

Dato atto che il Comune di Laconi non è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica;

Visto l'allegato A punto 3 del Decreto 16.03.1998 che definisce il periodo diurno quello compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00 ed il periodo notturno quello compreso fra le ore 22,00 e le ore 06,00;

Richiamato l'art. 31, comma 1, D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011 che ha modificato l'art. 3 del D.L. n. 223 del 04/07/2006, disponendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000 con il quale si dispone che spetta al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari per lo svolgimento delle attività economiche;

Dato atto che l'art. 19 del D.P.R. n.616/1977 attribuisce ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n.773/1931 tra cui figurano anche le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblici esercizi;

Comune di Laconi - Piazza Marconi, 1 - 09090 Laconi - P.IVA: 00623460912 - C.F.: 81001370915 Tel. 0782 866200 - Fax 0782 869579 - info@comune.laconi.or.it - protocollo@pec.comune.laconi.or.it ; www.comune.laconi.or.it

spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68, 69 del predetto T.U.L.P.S., i cui orari di svolgimento non sono soggetti alla liberalizzazione così come evidenziato al su citato art.3 del D.L. n.223/2006 e, s.m.i..

Ritenuto opportuno disciplinare gli orari delle emissioni sonore in cui la somministrazione di alimenti e bevande è prevalente rispetto all'intrattenimento musicale in luoghi aperti al pubblico, sia con l'uso di strumenti acustici che dal vivo, allo scopo di salvaguardare la quiete pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e la limitazione anche per ogni comportamento dei loro utenti, suscettibili di turbare la quiete notturna e fonte di disturbo per il vicinato;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento ai fini del regolare svolgimento delle attività economiche comprensive delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S;

Visto l'art. 41 comma 2 della Costituzione che sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di iniziativa economica privata.

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - riforma sulla disciplina del commercio;
- la legge regionale n 5 del 18/05/2006;
- l'art. 9 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), R.D. 18/06/1931 n. 773 - ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;
- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale e depenalizzazione";
- la legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 - *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*;
- il D.P.C.M. 14/11/1997, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999;
- il D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 2015 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14.11.2008 "Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale";
- l'art. 659 del Codice Penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54.

Ritenuto opportuno impartire apposite disposizioni.

O R D I N A

Con decorrenza dal 01/07/2021, al fine di evitare e contenere entro limiti tollerabili l'eventuale disturbo causato dalle attività accessorie di intrattenimento e similari, come sopra sommariamente descritte, svolte nell'ambito delle principali attività di somministrazione di alimenti e bevande, che siano osservate le seguenti disposizioni:

1) Fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l'attività sonora prodotta da gruppi musicali "dal vivo", dovrà rispettare i seguenti orari:

- nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01:00 del giorno successivo;
- nei restanti giorni fino alle ore 24:00.

Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa ma non potrà essere percepita all'esterno dei locali, né negli ambienti abitativi circostanti.

2) Negli orari consentiti la diffusione della musica deve avvenire nel rispetto dei limiti di esposizione indicati dal DPCM 1 marzo 1991.

3) Altresì, sarà cura del titolare, o del gestore, evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone all'interno del locale comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all'esterno.

4) Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 nonché in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000, si applicano le seguenti sanzioni:

- in caso di prima violazione, nel corso dell'anno solare - sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00;
- in caso di successive violazioni, nel corso dell'anno solare - sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

5) In attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25/08/1991 n. 287, si procederà all'applicazione delle sanzioni accessorie e/o misure interdittive come segue: sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione da 3 (tre) a 15 (quindici) giorni, qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale.

Viene fatto salvo l'orario di chiusura degli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande già regolamentato dalla normativa nazionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Sindaco, mediante adozione di apposito provvedimento, può concedere deroghe alle disposizioni previste nella presente ordinanza, per manifestazioni pubbliche di forte richiamo o su specifica istanza.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune di Laconi, consultabile sul sito istituzionale www.comune.laconi.or.it nonché mediante affissione nei luoghi a ciò deputati.

Le disposizioni della predetta Ordinanza entreranno in vigore dal 01 Luglio 2021.

La notifica della presente ordinanza ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nell'ambito del territorio del Comune di Laconi.

La trasmissione di copia della presente ordinanza, con finalità di esecuzione delle necessarie attività di verifica circa la puntuale osservanze delle disposizioni in esso riportate:

- alla Stazione Carabinieri di Laconi;
- all'Ufficio di Polizia Locale;
- Prefettura - UTG di Nuoro;
- Questura di Nuoro.

Il Sindaco
(Dott. Salvatore Argiolas)

Laconi, 24 Giugno 2021

FA/SA/LM